



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **1** del 31/01/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2195/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendente cod. R.P. 386030 c/ Regione Puglia



**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2195/2017, relativo al risarcimento del danno, in favore della dipendente cod. R.P. 386030, da perdita di chance per la mancata percezione dal 01.01.1992 al 01.01.2000 delle differenze retributive fra la prima qualifica dirigenziale e l'ex ottava qualifica funzionale, quantificato in € 98.730,37, con condanna della Regione Puglia alla rifusione delle spese processuali nei confronti della ricorrente pari ad € 11.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

*aut*



Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.


In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2195/2017, si espone quanto segue:

- Con nota prot. AOO\_024-13853 del 26.10.2017 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 2195/2017, notificata in forma esecutiva in data 23.10.2017, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha quantificato in € 98.730,37 , oltre interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 01.01.1992 sino all'effettivo soddisfo, il danno da perdita di chance relativo al tardivo inquadramento della dip. R.P. 386030 nella ex ottava qualifica funzionale che non le ha consentito di partecipare alle prove idoneative ex art. 95 L.R. 18/74.
- Con la predetta Sentenza l'Amministrazione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in € 11.000,00 oltre Iva e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% per un totale di € 16.050,32.
- Avverso detta Sentenza l'Amministrazione regionale ha promosso rituale appello con richiesta di sospensione dell'esecutorietà che è stata rigettata con Ordinanza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. cron. 10414/2017 del 23.11.2017 trasmessa dall'Avvocatura regionale alla Sezione Personale e Organizzazione in data 13.12.2017 con nota Prot. AOO\_024/16002 dell'11.12.2017.
- Pertanto, al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sent. n. 2195/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro.
- Poiché allo stato, non è nella disponibilità della Sezione Personale e Organizzazione la quantificazione delle singole somme annualmente rivalutate, richieste all'Avvocatura regionale con nota Prot. AOO\_106-19372 del 16.11.2017, su cui dovranno essere conteggiati gli interessi legali, atteso che la Sentenza n. 2195/2017 riporta esclusivamente l'importo totale di € 98.730,37, onde evitare un ulteriore pregiudizio per l'Amministrazione, che si determinerebbe con la decorrenza dei termini di rito per l'esecuzione della Sentenza in parola, si rimanda a successivo schema di disegno di legge la richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio degli stessi.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"*, mentre per le spese di giudizio, dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore  
Antonio Nunziante



4.

Schema di Disegno di Legge  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Sentenza n. 2195/2017 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 2195/2017 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € **114.780,69** =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 98.730,37; con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge*) per € 16.050,32= per spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.”

h



mb